

N. 00008/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00001/2016 REG.RIC.

N. 00002/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1 di A.P. del 2016, proposto da:

[omissis], rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Cundari, Filippo Bove e Francesco Cundari, con domicilio eletto presso l'avvocato Filippo Bove in Roma, via A. Fabretti, 8;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

sul ricorso numero di registro generale 2 di A.P. del 2016, proposto da:
[omissis], rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Cundari e Giuseppe Cundari, con domicilio eletto presso Filippo Bove in Roma, via Ariodante Fabretti, 8;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma, in entrambi i ricorsi:

della sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Bis n. 4460/2015, resa tra le parti, concernente aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2016, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Pizzi e Amorizzi;

Ritenuto che gli appelli, riuniti con sentenza parziale della sesta Sezione n.364 del 2016, necessitano di essere ulteriormente istruiti;

ritenuto, in particolare, che questa Adunanza plenaria ravvisa l'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori, al fine di delineare un quadro più completo della intera vicenda fattuale, con particolare riferimento alle seguenti circostanze:

- alla incidenza, sul piano straordinario di assunzione dei docenti precari in corso di svolgimento, dell'eventuale assorbimento nelle graduatorie ad esaurimento dei titolari di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, sulla base di una stima realistica che tenga conto del numero dei soggetti muniti di quel titolo abilitante potenzialmente interessati ad entrare in graduatoria;

- al numero dei soggetti, muniti del solo titolo abilitativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, eventualmente già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dopo l'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, se del caso anche per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli: detto accertamento dovrà riguardare il periodo compreso tra il primo aggiornamento delle graduatorie disposto con DDG 16 marzo 2007 (per il biennio 2007/2008 e 2008/2009) e le successive tornate di aggiornamento, fino a ricomprendere la sessione di cui al d.m. 235 del 2014, oggetto della impugnazione di primo grado, nonché quella successiva regolata dal d.m. 325 del 2015;

- al numero dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 che hanno seguito i corsi annuali abilitanti istituiti presso le Università ai sensi dell'art. 2, comma c bis, del d.l. 7 aprile 2004 n. 97 (convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143) e che sono entrati eventualmente nelle graduatorie ad esaurimento, nel suddetto periodo, in ragione di detto titolo abilitante aggiuntivo. Tale indicazione dovrà essere completata con la specifica indicazione delle Università italiane che hanno in concreto attivato detti corsi abilitanti;

considerato che all'espletamento dell'incombente istruttorio di cui innanzi provvederà l'appellata Amministrazione scolastica, a mezzo di relazione scritta di chiarimenti da depositarsi nella Segreteria di questa Adunanza plenaria nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza;

considerato che, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del c.p.a., viene fin d'ora fissata al 16 novembre 2016 l'udienza pubblica per la trattazione dei ricorsi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), non definitivamente pronunciando sugli appelli di cui in epigrafe, dispone gli incumbenti istruttori di cui in parte motiva.

Fissa l'udienza pubblica del 16 novembre 2016 per l'ulteriore trattazione dei ricorsi .

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016, con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Sergio Santoro, Presidente

Giuseppe Severini, Presidente

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)